



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

- | | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| 1) dr. Michele | Monteleone | Presidente rel. |
| 2) dr.ssa M. Letizia | D'Orsi | Giudice |
| 3) dr.ssa Serena | Berru | Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentata ai sensi della D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, con riserva di deposito della proposta, piano e documentazione, prescritta ai commi II e III del art. 161 L.F., depositata in data 04.12.2019 dalla PONTE PUNTA PENNA Soc. Consortile a r.l., con sede in Torrecuso, via Rivolta snc, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Benevento 01465300620 e numero del R.E.A. Bn 122608, in persona del L.R. pro tempore;

rilevato che la nuova formulazione dell'art. 161 VI comma l.f. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione che



vorrà adottare per risanare i suoi debiti, nonché del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, oltre che, infine, della prescritta documentazione,

rilevato che il tribunale (rectius il giudice), dopo la presentazione del ricorso deve fissare un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg., non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 gg;

ritenuto che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il tribunale verifichi l'esistenza non solo dei requisiti formali del ricorso, bensì la stessa legittimazione del proponente, attraverso una verifica "dell'ammissione alla procedura, per quanto attiene a tutti gli aspetti di legittimità del ricorso", al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto con cui concede il termine per il deposito della proposta e del piano;

che pur riservato ad un momento successivo il contenuto del piano e della proposta ai creditori, poiché gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese (formalità



adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso alla cancelleria del tribunale essendo oggi previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo a quello del deposito del ricorso in cancelleria), è richiesto al Tribunale un riscontro di legalità e legittimità del ricorso;

che in ragione della retrodatazione degli effetti dell'ammissione alla procedura di concordato alla fase di presentazione di un ricorso in assenza di un piano, si rende necessario, anche al fine di evitare strumentalizzazioni e abusi del nuovo istituto, che il tribunale eserciti un controllo non solo formale della regolarità del ricorso, bensì diretto alla verifica della legittimità della procedura attraverso il riscontro della propria competenza, dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivo per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il tribunale è dunque chiamato a verificare :

- a) la sua competenza;
- b) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- c) che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
- d) la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;
- e) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;



Tanto premesso,

ritenuta la competenza di questo tribunale, avendo la società la propria sede legale in un comune ricompreso all'interno del circondario del tribunale adito;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f.;

che in ossequio al disposto normativo di cui all' VIII co. dell'art. 161 l.f. vanno disposti gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione economico e finanziaria dell'impresa;

che stante la mancata pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, vanno concessi gg. 120 di proroga del termine.

Infine si appalesa necessaria la nomina del commissario giudiziale, ai sensi del novellato art., 161 VI co. l.f., che coadiuvi il tribunale nelle operazioni di controllo e verifica, designando un collegio di due professionisti, in ragione della delicatezza, rilevanza e della complessità della procedura.

Appare superfluo sottolineare che la nomina di un organo collegiale è in concreto funzionale sia ad esigenze di maggiore efficienza e rapidità nella conduzione della procedura, che di perequazione degli incarichi professionali, senza trovare, al contempo, alcuna controindicazione economica o alcun ostacolo logico o normativo alla sua attuazione.



Infatti, quanto a tale secondo profilo, sebbene l'art. 161 VI co., 1.fall. faccia esplicito riferimento alla nomina – sic et simpliciter - di un commissario giudiziale, tale norma non esclude affatto, né esplicitamente né per implicito l'insediamento di un organo avente struttura collegiale, la cui designazione deve quindi reputarsi non estranea al dettato normativo e comunque da esso estensivamente desumibile in via logico-interpretativa.

Del resto, anche qualora si reputasse ricorrente una lacuna su tale punto (nella parte in cui il testo normativo non contempla espressamente la possibilità di nomina di un organo collegiale), sarebbe certamente consentita sia l'applicazione - in via di interpretazione sistematica - delle tante norme positive che in via generale prevedono la possibilità per il Giudice di avvalersi del contributo e dell'attività di organi tecnici collegiali, sia, in via ancor più prossima, l'applicazione in via analogica delle disposizioni relative alle altre procedure concorsuali previste dall'ordinamento, che consentono esplicitamente la designazione di un organo collegiale.

Più precisamente ben potrebbe essere mutuata su tale aspetto la disciplina dettata in tema di liquidazione coatta amministrativa (art.198 l.f.), dichiarazione dello stato di insolvenza ex lege n. 270/1999 (artt. 8 e 15) e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 38 l.cit.).

Peraltro, alla stregua di tale coerente ricostruzione del sistema normativo, se non è dato ravvisare alcun ostacolo di principio alla designazione di un organo collegiale, non di meno deve enuclearsi un limite causale e contenutistico, sì come variamente previsto nella disciplina di ognuna delle anzidette procedure concorsuali, quello, cioè, che sia ravvisabile in concreto



una speciale importanza, rilevanza o complessità dell'impresa e/o della procedura.

Infine, per evidenti ragioni di efficienza economica e in considerazione dell'effetto sinergico dell'attività svolta dai due componenti del collegio, il compenso finale ad esso spettante, da determinare secondo i consueti criteri dettati dal D.M. 30/2012, non può comunque superare quello previsto a favore di un unico commissario giudiziale, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell'unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal tribunale, per la quota di un mezzo in favore di ciascun professionista.

P.Q.M.

applicato l'art. 161 VI comma 1.f.

concede alla società istante il termine di giorni 120 dalla data del deposito in cancelleria del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista ai sensi dei commi II e III dell'articolo richiamato;

designa quale G.D. il dr. Michele Monteleone;

nomina Commissario Giudiziale il Dr. Massimo Zeno e l'Avv. Gerardo De Tata – Foro di Benevento;

applicato l'art. 161 VIII co. 1.f., dispone che il debitore depositi in cancelleria a cadenza periodica di 30 giorni una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio del Commissario Giudiziale;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e i pagamenti d'importo superiore ad € 50.000, previa autorizzazione del Tribunale e comunicazione all'Ufficio del Commissario Giudiziale e che tutti i crediti di terzi



eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Pone infine a carico dell'istante l'onere della immediata comunicazione delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute al giudice relatore e ai Commissari Giudiziali designati.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai sensi dell'art. 161 IV co. 1.f..

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del
05.12.2019

Il Presidente
Dr. Michele Monteleone

